

XI LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
Delibera n. 3

Estratto del processo verbale della seduta n. 2 del 21 maggio 2013

Oggetto: ex consigliere ROBERTO ANTONAZ – attribuzione assegno vitalizio – decorrenza 1° giugno 2013.

Presiede il Presidente                      Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti                      Paride Cargnelutti  
   Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari                      Emiliano Edera  
   Daniele Gerolin  
   Bruno Marini  
   Claudio Violino

Assistono:

il Segretario generale Mauro Vigni  
il Capo di Gabinetto Sandro Burlone  
il Responsabile dell'Ufficio Stampa Alessandro Bourlot

Verbalizza Morena Barzan

Ex consigliere ROBERTO ANTONAZ – attribuzione assegno vitalizio – decorrenza 1° giugno 2013.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, che prevede la corresponsione di un assegno vitalizio a favore dei consiglieri cessati dal mandato disponendo, per quelli in carica o già cessati alla data di entrata in vigore della legge, l'applicazione della previgente disciplina in ordine ai requisiti d'età e di periodo di contribuzione richiesto per conseguire l'assegno medesimo;

VISTO l'articolo 4, primo comma, lettera a), dell'Ordinamento della Cassa Mutua di Previdenza per i consiglieri regionali, il quale prevede che "hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio i Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e versato contributi per un periodo di almeno 5 anni. Per ogni anno di mandato consiliare o di contribuzione oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di 55 anni";

ATTESO CHE, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della L. R. 38/95, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere, cessato dal mandato, ha maturato il diritto all'assegno medesimo;

CONSIDERATO che l'ex consigliere regionale Roberto Antonaz ha versato i contributi per il conseguimento dell'assegno vitalizio previsto dalla L.R. 38/95 nei periodi dal 3 luglio 1993 al 22 giugno 2003, giorno precedente alla sua nomina ad assessore regionale e dal 6 maggio 2008 al 12 maggio 2013, giorno precedente alla cessazione dal mandato, per complessivi 14 anni, 11 mesi e 27 giorni;

VISTO l'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 38/95, con cui viene disposto che, ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero e quella inferiore non viene considerata;

VERIFICATO che l'ex consigliere Roberto Antonaz, nato il 30 aprile 1951, è in possesso dei requisiti di età e contribuzione richiesti per avere diritto all'assegno vitalizio previsto dalla L.R. 38/95 a decorrere dal 1° giugno 2013, primo giorno del mese successivo a quello nel quale è cessato dal mandato;

RITENUTO di corrispondere all'ex consigliere Roberto Antonaz dal 1° giugno 2013 l'assegno vitalizio spettante ai sensi della L.R. 38/95 per 15 anni di contribuzione;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 38/95, la misura dell'assegno vitalizio lordo è calcolata sulla base dell'ammontare mensile lordo dell'indennità parlamentare di cui all'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, riferita al 1° gennaio 2011 (pari a Euro 11.703,64), applicando i valori percentuali di cui alla "Tabella A" allegata alla legge regionale medesima che, nel caso specifico, sono quelli previsti per 15 anni di contribuzione;

CONSIDERATO che il citato articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 38/95, prevede la rivalutazione annuale dell'ammontare mensile lordo dell'indennità parlamentare di cui all'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;

TENUTO conto che ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della L.R. n. 18/11, per gli anni 2012 e 2013 la predetta rivalutazione annuale non trova applicazione;

VISTO l'articolo 7, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13, che prevede la corresponsione di un assegno vitalizio a favore degli assessori regionali cessati dalla carica che abbiano compiuto i sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi previsti dall'articolo 4 per un periodo di almeno 5 anni, nella medesima misura prevista per gli assegni vitalizi di cui alla L.R. 38/95;

VISTO l'articolo 9, della citata L.R. 13/03, con cui, nel disciplinare il diritto all'assegno vitalizio maturato sia in relazione alla carica di assessore regionale che in relazione al mandato di consigliere regionale, si dispone che l'importo complessivamente dovuto faccia carico al bilancio del Consiglio regionale e che la somma dei due assegni non possa eccedere la misura prevista dall'articolo 8 della L.R. 38/95 per gli anni complessivi di contribuzione;

RITENUTO di rinviare a successiva deliberazione la determinazione dell'importo complessivamente dovuto ai sensi del citato art. 9 della L.R. 13/03, in esito all'adozione da parte dei competenti Uffici della Giunta regionale dei provvedimenti aventi ad oggetto l'assegno vitalizio spettante all'ex assessore Roberto Antonaz ai sensi della L.R.13/03;

RITENUTO pertanto di attribuire, in forza delle richiamate disposizioni, all'ex consigliere Roberto Antonaz, con decorrenza 1° giugno 2013, un assegno vitalizio mensile lordo di Euro 5.851.82 corrispondente al 50% dell'indennità parlamentare di cui all'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, riferita al 1° gennaio 2011;

VISTO l'articolo 8 del Regolamento di contabilità;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno;

all'unanimità

### **delibera**

di attribuire, in forza delle disposizioni richiamate nelle premesse, all'ex consigliere regionale ROBERTO ANTONAZ con decorrenza 1° giugno 2013 ed in mensilità posticipate, un assegno vitalizio mensile lordo di Euro 5.851.82 corrispondente al 50% dell'indennità parlamentare riferita al 1° gennaio 2011 (pari a Euro 11.703,64 m. l.);

di adeguare di volta in volta detto assegno ai sensi dell'articolo 15 della richiamata L. R. n. 38/95;

di rinviare a successiva deliberazione la determinazione dell'importo complessivamente dovuto all'ex consigliere ROBERTO ANTONAZ ai sensi dell'articolo 9, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13.

La relativa spesa farà carico al capitolo 2 articolo 2 del bilancio del Consiglio per il 2013 che presenta la necessaria disponibilità.

Il Servizio amministrativo è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mauro Vigni

LA VERBALIZZANTE  
Morena Barzan